



*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001*

– PARTE GENERALE –

VERSIONE 2023

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	1
B. PREMESSA	2
1. SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2. APPLICABILITÀ	3
3. RIFERIMENTI.....	3
3.1. RIFERIMENTI ESTERNI.....	3
3.2. RIFERIMENTI INTERNI.....	5
4. AGGIORNAMENTI.....	5
5. GLOSSARIO	5
6. LIVELLO GERARCHICO	7
C. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1. IL DECRETO.....	8
2. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	10
D. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BCA BANCA.....	19
1. FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI	19
2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	20
3. COERENZA TRA IL MODELLO E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	20
4. UTILIZZO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	21
5. MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATO	21
6. DESTINATARI	22
7. PRINCIPI DA SEGUIRE PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	22
E. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
1. INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
2. OPERATIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DI BCA BANCA	23
3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	24
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4.1. <i>FLUSSI INFORMATIVI</i>	25
4.2. <i>SEGNALAZIONI</i>	26
F. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
1. PRINCIPI GENERALE	28
2. SANZIONI APPLICABILI ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI	28
3. SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI.....	29
4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	29
5. SANZIONI PER SOGGETTI ESTERNI.....	30
G. IL PROCESSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	31
H. ALLEGATO: MODULO SEGNALAZIONI ALL'O.D.V.	32
I. ALLEGATO 1: MATRICE REATO-PROCESSO.....	33
J. ALLEGATO 2: MATRICE RISCHIO-PROCESSO	33

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.
TITOLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 – PARTE GENERALE
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	BANCA CREDITO ATTIVO_ MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 – PARTE GENERALE
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	MOG 231 – PARTE GENERALE
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.
REDATTORE	AREA ICT E ORGANIZZAZIONE
CONTRIBUTORE	AREA ICT E ORGANIZZAZIONE
VALIDATORE	ORGANISMO DI VIGILANZA
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

B. PREMESSA

1. Scopo del documento

Con l'emanazione del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "Decreto"), il legislatore ha introdotto nell'ordinamento nazionale un complesso e innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

Al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la consumazione di reati della specie di quelli posti in essere dal soggetto persona fisica legato all'ente e a vantaggio di quest'ultimo.

Banca Credito Attivo S.p.A. (di seguito anche "Banca Credito Attivo" o "BCA Banca"), sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo (di seguito anche "Modello") ai sensi del Decreto di cui sopra.

Nata nel 1912 per mano di Antonio Capasso, la Banca diventa prima una ditta individuale e dopo essersi affermata sul territorio e aver raggiunto una solidità sociale ed economica, diventa nel 1983 una Società per Azioni. Tale passaggio rappresenta un punto di svolta, che ha permesso alla Banca di intraprendere negli anni un processo di riorganizzazione interna che ha permesso alla stessa di essere presente sul territorio con diverse filiali. Anche grazie alla già menzionata riorganizzazione, la Banca nel 2020 entra a far parte del Gruppo IBL Banca, gruppo bancario iscritto all'albo nel 2008 che, ad oggi, è costituito dalla Capogruppo IBL Banca S.p.A., da IBL Servicing S.p.A., IBL Real Estate S.r.l. e dalla stessa Banca Credito Attivo partecipate al 100%, da Banca di Sconto S.p.A. partecipata al 70% e dalla società specializzata nella creazione di piattaforme Blockchain Moneytec al 60%. A seguito dell'ingresso nel Gruppo, BCA Banca è stata strutturata per ampliare il suo raggio di azione e operare negli investimenti alternativi, con l'obiettivo di cogliere nuove opportunità di crescita in particolare nel settore NPE. A tal riguardo è utile precisare che tale scelta è frutto di un'evoluzione che fa parte della strategia di diversificazione del business del Gruppo IBL Banca, già attivo come investitore nel mercato NPE dei crediti unsecured tramite la società Credit Factor, partecipata al 50%. In tale ottica, la Banca si posiziona come arranger e investitore specializzato in operazioni con attivi sottostanti crediti distressed secured. L'obiettivo della Banca è quello di destinare risorse all'attività di ristrutturazione del debito e di finanziamento, con interventi volti al sostenimento dell'economia nel particolare periodo storico causato dalla crisi pandemica. In questa direzione, BCA Banca conferma e rafforza il suo modello di banca attenta al territorio e alla comunità, operando anche con strumenti dedicati al settore dei crediti distressed. Tale attività, permette alla Banca di essere considerata un punto di riferimento per l'economia del territorio, favorendone lo sviluppo sociale ed economico.

La motivazione alla base dell'adozione da parte della Banca di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo risiede nella volontà di creare un corpus normativo, procedurale e di controllo che congiuntamente al Codice Etico di Gruppo ed ai sistemi di controllo e gestione adottati, abbia il compito di prevenire i rischi di reato configurabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, con l'adozione del Modello, BCA Banca si propone di tutelare la reputazione dell'azienda e la sua attitudine ad essere pubblicamente riconosciuta come un soggetto responsabile e affidabile, valori che sono sempre stati considerati dalla Banca determinanti del suo successo e della promozione della propria immagine.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/01), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto appena esposto, il presente Modello è stato predisposto dalla Banca tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto e dei relativi aggiornamenti, le Linee Guida pubblicate dalle associazioni di categoria

(es. Associazione Bancaria Italiana, Confindustria, Assofin, ...) nonché la normativa di riferimento, tempo per tempo, emanata dalle competenti Autorità.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con propria delibera, nel rispetto delle regole previste dal Modello, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza incaricati di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il presente Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è composto dai seguenti documenti:

- a) Parte Generale;
- b) Parte Speciale.

La Banca, inoltre, adotta il Codice Etico del Gruppo Bancario IBL Banca, il quale risulta parte del Modello inteso come norma primaria a cui il Modello deve ispirarsi e attenersi.

Nel presente documento, che costituisce la Parte Generale del Modello, sono illustrati i seguenti argomenti:

- I contenuti del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, ed i reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui allo stesso Decreto;
- Le finalità e le caratteristiche del Modello;
- Il ruolo e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- Il sistema disciplinare e le relative sanzioni;
- Il processo di informazione e formazione.

Costituisce parte integrante della presente Parte Generale il modulo ad essa allegato, da utilizzare quale possibile strumento per segnalare all'Organismo di Vigilanza la commissione o i tentativi di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

2. Applicabilità

Le disposizioni contenute nel presente Modello hanno validità per la Banca. Tali indicazioni sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti gli esponenti aziendali, per il personale dipendente e per qualsiasi altro soggetto, ivi compresi collaboratori e consulenti esterni, che agisca, direttamente o indirettamente, in nome e per conto di BCA Banca (di seguito chiamati "Destinatari") cui è fatto obbligo di conformarsi alle previsioni dello stesso.

La presente Parte Generale del Modello, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, è aggiornata in occasione di cambiamenti organizzativi, di *business* ovvero della normativa di riferimento. Essa è comunicata ad IBL Banca S.p.A. (di seguito anche "Capogruppo") il cui autonomo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovrà essere coerente con il Codice Etico del Gruppo e con i principi ispiratori del presente Modello.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti del presente Modello accompagnati dalle disposizioni normative esterne ed interne alla Banca.

3.1. Riferimenti Esterni

FONTE NORMATIVA	DESCRIZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E SS.MM.II.	DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N.300
DECRETO LEGISLATIVO 101	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE "D.LGS. 196/2003 -

/2018	CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" ALLA DISCIPLINA DERIVANTE DAL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO C.D. GDPR, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REGOLAMENTO UE 2016/679
LEGGE 146/2006	LEGGE 16 MARZO 2006, N.146 E PROTOCOLLO ALLEGATO "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001". LA LEGGE PREVEDE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DESTINATARI DEL D.LGS. 231/01 PER UNA SERIE DI REATI DETTAGLIATAMENTE ELENCATI NEL PRESENTE DOCUMENTO, NEL PARAGRAFO INTITOLATO AI REATI TRANSNAZIONALI.
LEGGE 3/2019	LEGGE DEL 9 GENNAIO 2019, N.3 RECANTE LE "MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"
LEGGE 39/2019	LEGGE DEL 3 MAGGIO 2019, N. 39 RECANTE LA "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE MANIPOLAZIONI SPORTIVE, FATTA A MAGGLINGEN IL 18 SETTEMBRE 2014"
LEGGE 157/2019	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE DEL 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
D.LGS. 75/2020	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1371, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE. IL DECRETO INTERVIENE SUL CODICE PENALE E SUL D.LGS. 74/2020, INTERVIENE IN TEMA DI ELUSIONE DEI DIRITTI DOGANALI, E, ALL'ART. 5, SUL D.LGS. N. 231/2001
D.LGS. 184/2021	DECRETO LEGISLATIVO, APPROVATO IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA (UE) 2019/713, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
D.LGS. 195/2021	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2018/1673 "SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE"
LEGGE 238/2021	LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2021, N.238 RECANTE LE "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2019-2020"
LEGGE 22/2022	LEGGE DEL 9 MARZO 2022, N. 22, RECANTE LE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE"
C.C.	CODICE CIVILE
C.P.	CODICE PENALE
LINEE GUIDA ABI	L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) HA REDATTO E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO ORIENTAMENTI PER L'ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE BANCHE
LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	CONFINDUSTRIA HA REDATTO E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO INDICAZIONI E MISURE, ESSENZIALMENTE TRATTE DALLA PRATICA

	AZIENDALE, PER L'ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI. LE LINEE GUIDA SI COMPONGONO DI UNA PARETE GENERALE E DI UNA PARTE SPECIALE
--	---

3.2. Riferimenti Interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
CPGOV_MOG_ PARTESPECIALE_MODELLO231	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
PGOV_CODICE ETICO GRUPPO	CODICE ETICO DI GRUPPO
CMORG_ORGANIGRAMMA_FUNZIONIGRAMMA	ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA DI BCA BANCA
CMORG_POF	MANUALE POTERI DELEGATI
MGOV_REG	REGOLAMENTO DEL GRUPPO BANCARIO IBL BANCA
RGOV_SNI	REGOLAMENTO SISTEMA NORMATIVO INTEGRATO DI GRUPPO
RGOV_SCIGR	REGOLAMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI E GESTIONE RISCHI
MORG_PES	POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE

Completano i riferimenti interni le normative emanate dalla Banca tempo per tempo richiamate all'interno della sezione "C. I Protocolli di Prevenzione di BCA Banca" del presente Modello.

4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	N/D	NASCITA DEL DOCUMENTO
2.0	N/D	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
3.0	29/01/2018	RIVISITAZIONE DEL TESTO
4.0	27/09/2019	SOSTITUZIONE ALLEGATO 1
5.0	29/09/2020	INTEGRAZIONE DI REATI NON INDICATI NELLA VERSIONE PRECEDENTE
6.0	27/04/2023	RIVISITAZIONE DEL TESTO E AGGIORNAMENTO CATALOGO REATI A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DA PARTE DI IBL BANCA

5. Glossario

Nel presente Modello le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

TERMINE	DEFINIZIONE
ABI	ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
AREE SENSIBILI O A RISCHIO	LE AREE DI ATTIVITÀ AZIENDALE OVE È MAGGIORMENTE PRESENTE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI UNO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE, QUALE PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
COLPA DI ORGANIZZAZIONE	STATO SOGGETTIVO IMPUTABILE ALL'ENTE CHE CONSISTE NEL NON AVER ISTITUITO UN EFFICIENTE ED EFFICACE SISTEMA DI PREVENZIONE DEI REATI
CONSULENTI	SOGGETTI CHE AGISCONO IN NOME E/O PER CONTO DI IBL BANCA, IN FORZA DI UN CONTRATTO DI MANDATO O DI ALTRO RAPPORTO CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE

TERMINE	DEFINIZIONE
DECRETO LEGISLATIVO O D.LGS. N. 231/01 O DECRETO	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE IDENTIFICATO ANCHE COME "DECRETO"
DIPENDENTI/COLLABORATORI	I SOGGETTI AVENTI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE ATIPICO CON IBL BANCA, IVI COMPRESI I DIRIGENTI
ENTE PUBBLICO	SOGGETTO GIURIDICO ATTRAVERSO CUI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESPLICA L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
INTERESSE EX D.LGS. 231/01	SECONDO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO, L'INTERESSE CUI LA NORMA FA RIFERIMENTO QUALE CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN ESSO DECLINATA, HA UNA CONNOTAZIONE SQUISITAMENTE SOGGETTIVA; ESSO CONSISTE NELLA PREFIGURAZIONE DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO CONSEGUENTE AL REATO CHE LA PERSONA FISICA AUTRICE DELL'ILLECITO SI È RAPPRESENTATA DI POTER FAR CONSEGUIRE ALL'ENTE E PRESCINDE DAL SUO EFFETTIVO VERIFICARSI. ATIENE, PERTANTO, ALLA SFERA PSICOLOGICA DEL SOGGETTO AGENTE E LA SUA SUSSISTENZA VA VERIFICATA EX ANTE. IL VANTAGGIO, PER CONVERSO, HA UNA CONNOTAZIONE MARCATAMENTE OGGETTIVA E CONSISTE NEL BENEFICIO EFFETTIVAMENTE CONSEGUITO DALL'ENTE CON LA COMMISSIONE DEL REATO, SEPPURE NON PROSPETTATO EX ANTE. COSTITUISCE, PERTANTO, OGGETTO DI UNA VERIFICA EX POST, SULLA BASE DEGLI EFFETTI CONCRETAMENTE DERIVATI DALLA REALIZZAZIONE DELL'ILLECITO. INTERESSE E VANTAGGIO, QUINDI, NON SONO SINONIMI: L'INTERESSE IMPLICA SOLO LA FINALIZZAZIONE DEL REATO A QUELLA UTILITÀ, SENZA RICHIEDERE CHE QUESTA VENGA EFFETTIVAMENTE CONSEGUITA; IL VANTAGGIO, INVECE, È LA CONCRETA ACQUISIZIONE DI UN'UTILITÀ ECONOMICA O DI ALTRA NATURA QUALE EFFETTIVA CONSEGUENZA DEL REATO
MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/01 ADOTTATO DA BCA BANCA
ORGANI SOCIALI	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ED IL COLLEGIO SINDACALE DI BCA BANCA
ORGANISMO DI VIGILANZA O ORGANISMO O ODV	L'ORGANISMO AL QUALE IBL BANCA HA AFFIDATO IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO E DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 6 LETT. B DEL D.LGS. 231/01
ORGANO DIRIGENTE	CFR. ART. 6, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. 231/2001. NEL PRESENTE DOCUMENTO SI INTENDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE	SIA I DIPENDENTI / COLLABORATORI SIA I CONSULENTI
PROTOCOLLO	SPECIFICO DOCUMENTO NEL QUALE SONO INDIVIDUATI PRINCIPI, REGOLE E PROCEDURE ATTE A INDIRIZZARE I COMPORTAMENTI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI. INOLTRE, IL DOCUMENTO, PER CIASCUNA FATTISPECIE DI RISCHIO - REATO E PER CIASCUN PROCESSO CONNESSO, INDIVIDUA OWNERSHIP E CONTROLLI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)	LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E, CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, I PUBBLICI UFFICIALI E GLI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ES. I CONCESSIONARI DI UN PUBBLICO SERVIZIO) COME DEFINITI NEL

TERMINE	DEFINIZIONE
	CODICE ETICO
PARTNER	I SOGGETTI CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DELLA BANCA O DI UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE, NONCHÉ DA PERSONE CHE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLA STESSA (ART. 5, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 231/01)
SOGGETTI SOTTOPOSTI	I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DEI SOGGETTI APICALI (ART. 5, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 231/01)

6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
NORMATIVA PRIMARIA DI GOVERNO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 – PARTE GENERALE E CODICE ETICO DI GRUPPO

C. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. Il Decreto

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, il quale recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali creando il presupposto necessario e indefettibile per la lotta alla criminalità economica.

Entrato in vigore il 4 luglio 2001, in attuazione della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, il Decreto disciplina, introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Enti).

Il nuovo regime di responsabilità presenta forti analogie con la responsabilità penale, non soltanto in quanto il suo accertamento avviene con i meccanismi e nell'ambito del processo penale, ma soprattutto, in quanto essa è distinta da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, alla quale va ad aggiungersi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

In base al principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (art. 2 del Decreto).

In particolare, i presupposti affinché la Banca, ente destinatario del Decreto, possa incorrere in tale responsabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste, sono i seguenti:

- un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di quest'ultimo, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto e dalla Legge 146/2006;
- il fatto di reato sia stato commesso “nell'interesse o a vantaggio dell'Ente”;
- il reato commesso costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi da una “colpa di organizzazione”.

Per quanto riguarda l'interesse, secondo la definizione attribuita al termine nell'ambito del Decreto, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

Al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la consumazione di reati della specie di quelli posti in essere dal soggetto persona fisica legato all'Ente e a vantaggio di quest'ultimo.

Ad integrazione di quanto precedentemente anticipato, l'art. 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero della responsabilità in argomento qualora l'Ente dimostri:

- che l'Organo Dirigente (i.e. il Consiglio di Amministrazione) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- di aver affidato a un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo e dei Protocolli adottati, nonché di curarne l'aggiornamento;
- che i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al secondo punto del presente elenco.

Da ciò deriva che non è prefigurabile una responsabilità della Banca ove la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” ovvero nell'ipotesi in cui alla Banca non sia imputabile alcuna “colpa di organizzazione”.

La Legge anticorruzione (Legge 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”), tra l'altro, aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed Enti responsabili ex D.Lgs. 231/2001 per reati contro la Pubblica Amministrazione ed inoltre rafforza, con l'introduzione all'art. 25 del comma 5-bis, l'importanza della dotazione e attuazione di idonei modelli organizzativi, fornendo in tali casi una attenuazione della durata della sanzione interdittiva.

Inoltre, in attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (UE 2017/1371 - cd. direttiva PIF), il Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n. 75, completa il percorso avviato con l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies) di cui al D.Lgs 231/2001. Infatti, esso modifica ancora una volta e arricchisce il catalogo dei medesimi reati, tra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (Legge 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Nel corso del 2021, sono stati introdotti i reati di cui all'art. 25-octies-1. del Decreto, ciò come conseguenza dell'emanazione del D.Lgs. 184/2021, relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti sia in ragione del fatto che costituiscono messi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia di consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisti online.

Successivamente, con il D.Lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio, è stato ampliato l'elenco dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

In data 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge 238/2021 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020, apportando modifiche alle previsioni di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Infine, in data 23 marzo 2022, è entrata in vigore la Legge 22/2022 recante le “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, la quale ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo gli artt. 25-septiesdecies, relativo ai “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevices, relativo al “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Nello stesso anno, l'art. 5 del D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371” modifica l'art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis introducendo, nell'ambito dei reati tributari, il caso in cui vengano lesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea e, allo stesso tempo, apporta revisioni agli artt. 25, 25-sexiesdecies e 24 come conseguenza di modifiche a taluni articoli del codice penale, all'art.301 del DPR n.43/1973 e all'art.2 L.898 23

dicembre 1986. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 150 del 10 ottobre 2022 vengono recepite nel Decreto oggetto del presente Modello le "Modifiche al Libro II del codice penale" che riguardano l'art.640 c.p. inserito nell'Art. 24 D.Lgs.231 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e l'art. 640-ter c.p. che oltre ad interessare l'art. 24 riguarda anche l'art.24-bis "Frode informatica" e l'art. 25-octies-1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" D.Lgs.231.

Il Decreto Legge n.2 del 5 gennaio 2023 non ha impatti sul catalogo dei reati ma riguarda, in caso di Enti dichiarati di interesse strategico nazionale, l'obbligo, al posto di una sanzione interdittiva, di far proseguire l'attività da parte di un Commissario giudiziale per il periodo di durata della sanzione.

2. Reati presupposto della responsabilità amministrativa

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il Decreto, alla data di stesura del presente Modello, è applicato alle fattispecie indicate di seguito.

Si evidenzia che, all'interno della Parte Speciale del Modello, a cui si rimanda, è presente la distinzione tra reati applicabili alla Banca e reati non applicabili in ragione della natura e operatività della stessa.

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche;
 - art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
 - art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture;
 - art. 640 c.p. – Truffa;
 - art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea;
 - art. 2, della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 – Frode ai danni del fondo europeo agricolo.
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 491-bis c.p. – Documenti informatici;
 - art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - art. 615-quater c.p. – Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
 - art. 615-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
 - art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato

- o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- o art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- o art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- o art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di forma elettronica;
- o art. 1, comma 11, della legge 21 settembre 2019, n. 105 – Violazione delle norme in materia di sicurezza nazionale cibernetica.
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)**
 - o art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;
 - o art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera;
 - o art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico - mafioso;
 - o art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - o art. 74, DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - o art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari.
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D.Lgs. 231/2001)**
 - o art. 314 c.p. – Peculato quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - o art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - o art. 317 c.p. – Concussione;
 - o art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione;
 - o art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - o art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti;
 - o art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari;
 - o art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - o art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - o art. 321 c.p. – Pene per il corruttore;
 - o art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;
 - o art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri;
 - o art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - o art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite.
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001)**
 - o art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di

monete falsificate;

- art. 454 c.p. – Alterazione di monete;
 - art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
 - art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
 - art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
 - art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
 - art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
 - art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
 - art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
 - art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio;
 - art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali;
 - art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio;
 - art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
 - **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali;
 - art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità;
 - art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - art. 173-bis TUF – Falso in prospetto (l'art. 2623 c.c. è stato soppresso dalla L. 28/12/2005 n. 262, art. 34, che ha contestualmente reintrodotto la fattispecie all'interno del citato articolo del TUF);
 - art. 27 – Falsità nelle relazioni (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.; articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito con identica formulazione dall'art. 27 del medesimo decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale);
 - art. 2625 c.c. – Impedito controllo;
 - art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti;
 - art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione di utili e riserve;

- art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale;
 - art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati;
 - art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati;
 - art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea;
 - art. 2637 c.c. – Aggiotaggio;
 - art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 270 c.p. – Associazioni sovversive;
 - art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - art. 270-bis.1 c.p. – Circostanze aggravanti;
 - art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati;
 - art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
 - art. 270-quater.1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
 - art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
 - art. 270-quinquies.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
 - art. 270-quinquies.2 c.p. – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
 - art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo;
 - art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
 - art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
 - art. 280-ter c.p. – Atto di terrorismo nucleare;
 - art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
 - art. 289-ter c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione;
 - art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo;
 - art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo;
 - art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione;
 - art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione;
 - art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
 - art. 1, D.L. n. 625/1979 convertito con modificazioni nella L. n. 15/1980 – Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (abrogato);
 - art. 2 – Convezione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. Conclusa a

New York il 9 dicembre 1999.

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile;
 - art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile;
 - art. 600 quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico;
 - art. 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale;
 - art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;
 - art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni.
- **Abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 184, TUF – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
 - art. 185, TUF – Manipolazione del mercato.
- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 589 c.p. – Omicidio colposo;
 - art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 648 c.p. – Ricettazione;
 - art. 648-bis c.p. – Riciclaggio;
 - art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio.
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - art. 640-ter c.p. – Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
 - altre fattispecie – Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a bis – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
 - art. 171, L. 633/1941 comma 3 – Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
 - art. 171-bis L. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
 - art. 171-bis L. 633/1941 comma 2 – Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
 - art. 171-ter L. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - art. 171-septies L. 633/1941 – Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
 - art. 171-octies L. 633/1941 – Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 377 bis c.c. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- **Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale;
 - art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale;
 - art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente;
 - art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
 - art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo;
 - art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti;
 - art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali

- o vegetali selvatiche protette;
- o art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- o artt. 1, 2, 3-bis, 6, L. n. 150/1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. n. 874/1975 e del Reg. CEE 3626/82 (e successive modificazioni), nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- o art. 103, D.Lgs. n. 152/2006 – Scarichi sul suolo;
- o art. 104, D.Lgs. n. 152/2006 – Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- o art. 107, D.Lgs. n. 152/2006 – Scarichi in reti fognarie;
- o art. 108, D.Lgs. n. 152/2006 – Scarichi di sostanze pericolose;
- o art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 – (Norme in materia ambientale) - Sanzioni penali;
- o art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- o art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti;
- o art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- o art. 259, D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;
- o art. 452-quadecies, D.Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- o art. 260-bis, D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- o art. 279, D.Lgs. n. 152/2006 – (Norme in materia ambientale) - Sanzioni;
- o art. 3, L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- o art. 8, D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi;
- o art. 9, D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi.
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/200)**
 - o art. 12, commi 3,3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
 - o art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
- **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001)**
 - o art. 604-bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quadecies, D.Lgs. 231/2001)**
 - o art. 1, L. n. 401/1989 – Frode in competizioni sportive;
 - o art. 4, L. n. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
- **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001)**
 - o art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - o art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

- art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea:
 - art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele;
 - art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione;
 - art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili – Indebita compensazione.
- **Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 282 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
 - art. 283 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
 - art. 284 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
 - art. 285 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
 - art. 286 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nelle zone extra-doganali;
 - art. 287 DPR n. 73/1943 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
 - art. 288 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nei depositi doganali;
 - art. 289 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
 - art. 290 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
 - art. 291 DPR n. 73/1943 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
 - art. 291-bis DPR n. 73/1943 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - art. 291-ter DPR n. 73/1943 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - art. 291-quater DPR n. 73/1943 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - art. 292 DPR n. 73/1943 - Altri casi di contrabbando;
 - art. 295 DPR n. 73/1943 - Circostanze aggravanti del contrabbando;
 - art. 301 DPR n. 73/1943 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.
- **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali;
 - art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali;
 - art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali;
 - art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;

- art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte.
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001)**
 - art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali;
 - art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
- **Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146)**
 - art. 3, L. n. 146/2006 – Definizione di reato transazionale;
 - art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;
 - art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale;
 - art. 291-quater, DPR n. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - art. 74, DPR n. 309/1990 – Associazioni finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - art. 12, D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

D. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BCA BANCA

1. Finalità e principi ispiratori

In linea con quanto anticipato nelle precedenti sezioni, il presente Modello ha lo scopo di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione di alcune specifiche tipologie di reato da parte di Soggetti Apicali o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società nonché da parte dei Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Per espressa previsione del Decreto (art. 6, comma 2 e art. 7, commi 3 e 4), al fine di efficacemente prevenire e reprimere la commissione o tentata commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o dalla Legge 146/2006, il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree di attività dell'ente ove sussiste il rischio in ordine alla commissione o alla tentata commissione di uno o più reati previsti dalla normativa di cui al Decreto;
- prevedere specifici protocolli di prevenzione dei comportamenti illeciti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definire un sistema di flussi informativi che garantisca il corretto funzionamento del Modello e all'Organismo di Vigilanza di poter svolgere la propria attività;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In attuazione di quanto sancito dalle disposizioni normative in precedenza indicate, i principi fondamentali che hanno orientato la realizzazione del Modello sono stati:

- l'identificazione dei principi etici e delle norme di condotta atte a prevenire comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalla L.146/2006 nonché la diffusione degli stessi a tutti i livelli aziendali e a soggetti terzi (es. fornitori, consulenti, ...);
- l'individuazione, nell'organizzazione dell'ente, dei soggetti da considerare in posizione apicale o sottoposti alla vigilanza degli apicali;
- l'individuazione delle strutture e dei processi aziendali a rischio reato, prevedendone l'aggiornamento in caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente;
- l'adozione di specifici Protocolli di prevenzione nonché l'introduzione di misure idonee a prevenire tentativi di elusione fraudolenta del Modello;
- la creazione di un sistema di informazione/formazione sui contenuti del Modello da erogare a favore dei destinatari dello stesso, soggetto ad aggiornamento costante affinché sia efficace nel tempo;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza e l'attribuzione allo stesso della responsabilità e dei poteri che gli permettano di assolvere alle finalità previste dal Decreto;
- l'individuazione dei flussi di informazione sia verso l'Organismo di Vigilanza che dall'Organismo di Vigilanza verso i soggetti destinatari del Modello e gli altri organi della Banca;
- la definizione di un sistema di sanzioni disciplinari volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal Modello.

2. Struttura del documento

Il Modello organizzativo di BCA Banca è costituito da:

- la presente **Parte Generale** avente la funzione di illustrare i principi generali del Decreto, la struttura e il contenuto del Modello, del Sistema Disciplinare e il relativo ambito di applicazione, nonché il ruolo dell'Organismo di Vigilanza;
- la **Parte Speciale** avente la funzione di prevedere idonei Protocolli di prevenzione per ciascuna fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa applicabile alla Banca.

Infine, per completezza, il **Codice Etico** di Gruppo, considerato parte integrante del Modello, ha la funzione di definire i valori cui si ispira il Gruppo del quale la Banca è parte e nel cui rispetto devono operare i soggetti appartenenti alle strutture aziendali di Gruppo nonché i diversi partner della Banca. Per ulteriori dettagli si rimanda al documento in oggetto.

3. Coerenza tra il Modello e Sistema dei Controlli Interni

Le Autorità di Vigilanza hanno da tempo avviato il consolidamento di un framework regolamentare secondo il quale un efficiente governo dei rischi costituisce l'elemento centrale dell'assetto organizzativo e deve accompagnarsi al necessario rafforzamento della cultura e della politica dei controlli.

Nel rispetto di tali orientamenti e per attuare pienamente il Decreto realizzando un'efficace sistema di prevenzione idoneo al raggiungimento delle sue finalità, il presente Modello è stato impostato secondo una struttura organizzativa coerente con il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi della Banca, con i manuali e le disposizioni operative che declinano le attività di controllo di primo e secondo livello, nonché con il generale sistema di regole interne che assolvono alla funzione di disciplinare lo svolgimento delle attività della Banca e di assicurarne la conformità alle norme interne ed esterne.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento alla:

- attribuzione di ruoli e responsabilità nel rispetto, tra gli altri, dei principi di proporzionalità, segregazione dei ruoli e dei poteri, professionalità e autonomia;
- regolamentazione dei poteri e delle deleghe;
- gestione dei rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni;
- disciplina dei flussi informativi tra le varie funzioni, strutture ed Organi.

Tali regole e controlli, già di per sé, sono dei modelli organizzativi o, quanto meno, costituiscono la base percettiva di ciò che è un Modello Organizzativo secondo il più volte citato Decreto.

Sulla base di quanto precede, BCA Banca effettua periodicamente un esame accurato all'interno dei propri processi aziendali per valutare se l'insieme delle regole adottate sia coerente e funzionale, oltre che alle finalità per cui esse sono state create, anche a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati di cui al Decreto, che impattano sulla sua operatività.

In tale ottica, tutte le unità organizzative della Banca sono chiamate a individuare le eventuali attività sensibili al compimento dei reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/2001, correlati con il proprio ambito operativo e a contribuire alla definizione di metodologie, processi, reportistica e strumenti che ne costituiscano Protocolli di prevenzione.

Le unità organizzative formulano proposte di aggiornamento alla mappa delle attività sensibili e monitorano costantemente l'effettiva applicazione e l'efficacia dei Protocolli di prevenzione di cui sono responsabili.

I ruoli e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa sono disciplinati nel Funzionigramma aziendale.

Oltre alla formalizzazione di processi e procedure in grado di garantire la corretta conduzione delle attività

operative e di controllo, è necessario che l'ambiente interno alla Banca sia caratterizzato da integrità e da una forte sensibilità al controllo, tali da permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima trasparenza.

Partendo da questa premessa, BCA Banca ha adottato e diffuso a tutti gli interessati il Codice Etico del Gruppo, in modo da rendere noti i valori posti alla base dei giusti comportamenti aziendali e stimolarne la condivisione tra i soggetti appartenenti alla struttura aziendale nonché tra i diversi partner della Banca.

Il Codice Etico di Gruppo, che costituisce parte integrante del Modello, rientra nella documentazione che si rende disponibile all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e/o della collaborazione con consulenti e soggetti terzi. Ad esso viene dedicata particolare attenzione all'interno dei piani di formazione del personale dipendente.

Inoltre, nell'ottica di un coordinamento a livello di Gruppo, nel caso ne ravvedano la necessità o quantomeno con cadenza annuale, gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo si riuniscono al fine di verificare il grado di conformità dei sistemi di prevenzione dei rischi 231 a livello di Gruppo. A tal fine sono previsti flussi informativi ad hoc per la condivisione di pareri, richieste e/o elementi di particolare rilievo su eventuali criticità riscontrate.

Infine, l'implementazione del Modello Organizzativo si sviluppa in maniera progressiva e dinamica, tenuto conto delle evidenze emerse da periodiche ricognizioni sull'esposizione ai rischi di reato, mediante la manutenzione degli atti di normativa aziendale e il continuo aggiornamento del sistema dei controlli interni.

4. Utilizzo e gestione risorse finanziarie

L'articolo 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone l'individuazione, all'interno del Modello, delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Dall'analisi delle aree aziendali e quindi dei processi è emerso che, in prima istanza e in via generale, BCA Banca è dotata di un sistema di deleghe, complessivamente idoneo ad assicurare una corretta utilizzazione delle risorse finanziarie della Banca. Tale sistema, infatti, si basa, tra l'altro, sui seguenti principi qualificanti:

- coerenza con l'impianto normativo di riferimento;
- gradualità delle facoltà concesse alle diverse funzioni aziendali (uniformità e proporzionalità);
- individuazione delle facoltà, diversificate in funzione dei diversi ambiti operativi (profondità del livello di delega);
- copertura di tutte le componenti che rientrano nel processo produttivo della Banca.

Pertanto, rispetto al vigente quadro normativo interno adottato dalla Banca, si ritiene che non sia necessario procedere con ulteriori interventi regolamentari sulla materia.

5. Mappatura e valutazione del rischio reato

L'individuazione dei processi e delle Aree di attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, consente di effettuare un costante monitoraggio delle attività nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.Lgs. 231/2001.

Attraverso l'individuazione delle Aree a rischio presenti nella propria operatività, BCA Banca ha effettuato, e ne verifica la validità nel tempo, l'esame dei propri processi interni per ogni fattispecie di rischio-reato a essa applicabile.

Detto esame viene condotto secondo le seguenti modalità:

- la visione d'insieme della ricognizione viene fornita mediante una matrice reato-processo (**ALLEGATO 1 – Matrice Reato-Processo** alla Parte Speciale del Modello);
- le Aree a rischio e i possibili casi di commissione vengono individuati sulla base della mappatura dei

processi e dei relativi owner (tassonomia interna dei processi, **ALLEGATO 2 – Matrice Rischio-Processo** alla Parte Speciale del Modello);

- viene mappato il livello di presidio attuale riscontrato, al fine di verificare l'effettivo governo della fattispecie di reato e abbatterne il rischio di realizzazione.

In funzione dell'esito delle attività sopra esposte (i.e. creazione di Protocolli organizzativi) e delle verifiche periodiche ovvero effettuate ad hoc, sia dall'Organismo di Vigilanza, sia dalle funzioni aziendali di controllo, BCA Banca, ove se ne manifesti la necessità, provvede a pianificare i provvedimenti organizzativi per l'implementazione del Modello Organizzativo.

6. Destinatari

I principi e i contenuti del presente Modello sono destinati a soggetti interni ed esterni alla Banca così come indicato nella sezione "2. Applicabilità".

7. Principi da seguire per l'adozione del Modello da parte delle società del Gruppo

Per società appartenenti al Gruppo si intendono tutte le società controllate direttamente da IBL Banca.

IBL Banca, consapevole della rilevanza di una corretta applicazione dei principi previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'interno dell'intero Gruppo, comunica alle società appartenenti allo stesso, con le modalità ritenute più opportune, i principi e le linee guida da seguire per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le società appartenenti al Gruppo nominano ciascuna un proprio Organismo di Vigilanza in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e adottano in autonomia, con delibera dei propri Consigli di Amministrazione e sotto la propria responsabilità, un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuando le proprie attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché delle dimensioni e della struttura della propria, rispettiva, organizzazione.

Nella predisposizione del proprio Modello, le società appartenenti al Gruppo si ispirano ai principi su cui si basa il Codice Etico di Gruppo ed ai criteri con il quale è stato realizzato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Capogruppo senza che ciò costituisca limitazione alcuna all'adozione di diverse o ulteriori specifiche misure di prevenzione rispetto a quanto indicato nel presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo esprime il proprio parere circa la coerenza dei Modelli adottati dalle società controllate ai principi e alle linee guida da seguire per la relativa adozione, comunicate da IBL Banca alle società del Gruppo e si rende promotore di un'azione di coordinamento delle rispettive attività di vigilanza. A tal fine, con cadenza almeno annuale, riunisce gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo prevedendo, inoltre, tra gli stessi, adeguati flussi informativi per la condivisione delle informazioni relative a eventuali criticità riscontrate.

E. ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e valutarne l'adeguatezza rispetto al profilo di rischio della Banca, nonché di curarne l'aggiornamento, viene affidato a un Organismo di Vigilanza interno (di seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di BCA Banca è nominato, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione e può coincidere con il Collegio Sindacale, i membri dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa, dotati di competenze adeguate alla natura dell'incarico e in possesso di requisiti di indipendenza, onorabilità e continuità d'azione. Si specifica inoltre che, il requisito di onorabilità, secondo il presente Modello, non può essere riconosciuto a coloro che:

1. si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. hanno riportato condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti presupposto della responsabilità amministrativa secondo il D.Lgs. 231/2001;
5. hanno riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) o per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile (Società e consorzi) o per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria e/o finanziaria.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo di Vigilanza dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Operatività dell'Organismo di Vigilanza all'interno di BCA Banca

L'Organismo di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001:

- assicura una costante e indipendente azione di sorveglianza sull'efficace attuazione del Modello che è chiamato a vigilare al fine di prevenire l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale o rischiose o rilevarne il relativo accadimento;
- verifica, tempo per tempo, che le eventuali modifiche della struttura aziendale e le variazioni del contesto di riferimento, non inficino l'idoneità del Modello a prevenire comportamenti illeciti o ne impediscano l'efficace attuazione;
- svolge le proprie attività in coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle società appartenenti al Gruppo IBL con l'obiettivo di armonizzare ed efficientare l'attività di prevenzione del rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 all'interno della Banca;
- supervisiona l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, ivi inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività a rischio, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'attivazione dei competenti organi e funzioni societarie.

Nell'esecuzione delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale delle strutture della Banca e, qualora necessarie, attiva le più opportune consulenze e/o collaborazioni esterne.

L'Organismo effettua le proprie valutazioni in piena autonomia e richiede le informazioni che ritiene necessarie per l'espletamento del proprio ruolo che i soggetti destinatari sono tenuti a fornirgli senza alcuna limitazione e senza che possa essere opposta allo stesso la necessità di essere preventivamente autorizzati dai superiori gerarchici.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, anche per il tramite delle strutture preposte, deve:

- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna idoneo a consentire la trasmissione allo stesso Organismo di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante e promuovendo la conoscenza delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- promuovere e favorire le iniziative volte ad agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello, le condotte oggetto di segnalazione nonché dei comportamenti illeciti che quest'ultimo ha la finalità di prevenire, da parte di tutti coloro che operano nella Banca o per suo conto.

Ai fini della rispondenza a quanto prescritto dal Decreto ed al fine di prevenire comportamenti illeciti, l'Organismo può richiedere alle funzioni aziendali di controllo di inserire, nei rispettivi piani di attività, in particolare per le Aree sensibili, specifiche verifiche volte a valutare l'adeguatezza delle procedure operative e di controllo. Resta ferma la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di richiedere interventi straordinari qualora ne ravvisi la necessità o anche solo l'urgenza.

3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso altri Organi Aziendali

Al fine di garantirgli piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organismo di Vigilanza predispone, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta lo ritenga necessario, una relazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale contenente la sintesi delle attività svolte, gli esiti dei controlli e delle verifiche eseguite, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza fornisce, inoltre, evidenza al Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa, del piano delle attività per il periodo successivo. Tale piano può essere modificato e/o integrato autonomamente dall'OdV in funzione delle necessità di verifica che si manifestano tempo per tempo.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare, in qualsiasi momento, l'Organismo di Vigilanza, ad esempio per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza, qualora ritenga opportuno acquisire informazioni o richiedere un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello, ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, direttamente o attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, nelle quali si discutano argomenti che, ai fini del corretto svolgimento della sua attività, reputi di particolare rilevanza.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Organismo e i suoi componenti hanno accesso, diretto o delegato, a tutte le attività svolte dalla Banca anche in outsourcing. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni ai fini del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo deve poter accedere, con le medesime modalità dirette o delegate, anche alle attività svolte da tali soggetti.

La proposta di modifica/integrazione del Modello adottato in seguito a variazioni della normativa di riferimento o modifiche della struttura organizzativa/di business, viene indirizzata al Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Area ICT e Organizzazione della Banca.

Infine, l'Organismo di Vigilanza ha un potere autonomo di spesa, nell'ambito del budget annuale rotativo appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Tale budget dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che l'OdV dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenze specialistiche o richieste di pareri. L'OdV rendiconta al Consiglio di Amministrazione l'impiego del budget con la relazione annuale di cui al superiore punto.

In ogni caso, quest'ultimo può richiedere un'integrazione del budget assegnato, qualora non sufficiente all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

4.1. Flussi informativi

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono pervenire all'Organismo di Vigilanza al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire il livello di conoscenza della Banca e le informazioni atte a valutare la rischiosità insita in taluni processi sensibili (es. modifiche alle attività sensibili, anomalie di processo, rilievi delle funzioni di controllo), nonché di svolgere le proprie attività di verifica e di vigilanza in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello.

In particolare, chiunque venga a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni che potrebbero essere anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette e che, direttamente o indirettamente, procurano e/o potrebbero procurare vantaggio all'azienda o sono, comunque commesse nel suo interesse, deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza anche in forma anonima, secondo le modalità descritte nel presente documento.

Oltre a quanto sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Banca ovvero i suoi dipendenti o i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di azioni giudiziarie per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti redatti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della propria attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti contro i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi connesse al Decreto e con impatto sull'operatività della Banca.

A mero titolo esemplificativo, i flussi informativi includono:

- i documenti, pareri, report periodici e/o ad evento predisposti dalle funzioni di controllo (a esempio Internal Audit e Compliance) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e dei protocolli di decisione;

- la pianificazione delle attività da svolgersi nel periodo di riferimento e le relazioni annuali delle attività svolte dalle funzioni di controllo (ad esempio relazione prevista dal regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob relativa all'attività svolta in materia di servizi di investimento, rapporto di ICT Audit, report di audit su politiche di remunerazione, report di audit sulla Funzione Antiriciclaggio);
- le segnalazioni interne di violazioni ai sensi del whistleblowing qualora relative a reati ai sensi del Decreto;
- le interlocuzioni, le ispezioni e gli accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo ASL, INPS, INAIL ecc.) o da parte di Autorità di Vigilanza e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- la relazione di revisione, con evidenza del giudizio espresso dalla società di revisione sulla regolarità nella tenuta dei libri contabili e nella redazione del bilancio d'esercizio individuale e consolidato (D.Lgs. 39/2010), disponibile direttamente sul sito internet della Banca;
- la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro incluse le segnalazioni di incidenti/infortuni, anche derivanti da fattori esterni (es. rapine), che hanno comportato lesioni gravi o gravissime a dipendenti e/o a terzi;
- i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e dei protocolli di decisione, l'applicazione di sanzioni ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni;
- i contenziosi aventi come controparte enti o soggetti pubblici (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le sentenze di condanna di dipendenti a seguito del compimento di reati rientranti tra quelli presupposto del D.Lgs. 231/01;
- i programmi di formazione obbligatoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui contenuti del Decreto, in tema di antiriciclaggio oppure di salute e sicurezza;
- le comunicazioni in ordine alla variazione sostanziale della struttura organizzativa e dei poteri delegati, anche al fine di svolgere una attività di verifica sull'adeguatezza del Modello Organizzativo, relativamente alle attività rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.

Per ciò che concerne l'attività di informazione infragruppo, l'Organismo di Vigilanza di BCA Banca è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo eventuali criticità riscontrate durante le attività di verifica di competenza. Allo stesso modo, l'OdV di Capogruppo comunica all'Organismo di Vigilanza di BCA Banca potenziali elementi di criticità nel caso in cui sia richiesta una valutazione anche dei processi e dei controlli delle controllate. I flussi informativi appena esposti hanno l'obiettivo di armonizzare ed efficientare l'attività di prevenzione del rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 attraverso il coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle singole società del Gruppo e mantenendo sempre il principio di autonomia degli stessi alla base della prestazione professionale.

Nel normale svolgimento delle proprie funzioni e in ragione di considerazioni "risk-based", l'Organismo di Vigilanza, comunque, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di richiedere qualsiasi informazione necessaria per l'esecuzione delle proprie funzioni.

4.2. Segnalazioni

Oltre agli obblighi informativi di cui alla sezione precedente, tutti i destinatari del presente Modello devono segnalare in forma scritta e tempestivamente all'OdV le informazioni, di qualsivoglia natura, attinenti l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti a identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

FORMA CARTACEA A MEZZO DI POSTA FISICA ALL'INDIRIZZO:
Organismo di Vigilanza 231, Banca Credito Attivo S.p.A., Via Boncompagni, 15 00187 Roma
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA:
comitato231@bcabanca.it

L'Organismo di Vigilanza valuta con tempestività le segnalazioni ricevute e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle strutture competenti e/o ascoltando, eventualmente, l'autore della segnalazione, dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì, nei casi in cui gli sia nota, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone. In ogni caso, il segnalante non potrà essere destinatario di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori di qualsivoglia genere per la segnalazione effettuata, ancorché la segnalazione stessa sia risultata del tutto priva di fondamento, fatto salvo il caso in cui si possa ravvisare nella infondata segnalazione medesima un tentativo doloso di danneggiare la Banca e/o il suo Personale.

Le medesime modalità di tutela previste a garanzia della privacy del segnalante, vengono adottate anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (ad es. richieste dell'Autorità Giudiziaria, etc.).

Ogni conseguente decisione deve essere motivata, opportunamente documentata o conservata. Gli eventuali provvedimenti conseguenti devono essere applicati in conformità con quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

È compito dell'Organismo di Vigilanza riportare al Consiglio di Amministrazione della Banca ogni infrazione al presente Modello, proponendo altresì eventuali provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, indipendentemente dall'eventuale procedimento della magistratura.

In ogni momento, l'Organismo di Vigilanza potrà stabilire altresì, ulteriori modalità con cui le informazioni e le notizie di qualsiasi tipo, provenienti anche da terzi e attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, devono essergli fatte pervenire predisponendo, laddove necessario, anche appositi canali informativi.

F. IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generale

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio da applicare a fronte della violazione delle regole di condotta previste ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste ai fini dei presidi dei rischi di reato individuati nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo.

Chiunque può essere sanzionato dalla Banca secondo quanto previsto dal Modello se compie atti od omissioni diretti a violare le regole comportamentali previste dal medesimo e dal Codice Etico di Gruppo, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Spetta all'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare e accertare, direttamente o tramite le funzioni deputate alle verifiche, eventuali violazioni di quanto previsto nel presente Modello e informarne il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza viene informato dalla Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo dell'esito di qualsiasi altra rilevazione di criticità (eventi e comportamenti) verificatasi nelle materie di sua competenza, dei provvedimenti disciplinari proposti e dell'esito degli stessi.

Per eventuali sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti di BCA Banca, le competenti strutture provvederanno in merito, tenuto conto della gravità del comportamento illecito realizzato dal dipendente, in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) tempo per tempo vigente in materia e dal connesso codice disciplinare.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D.Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

L'informativa per tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Modello Organizzativo, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, nonché per le altre forme di collaborazioni lavorative (ad esempio, stagisti, somministrati, etc.) per BCA Banca verrà effettuata dalla Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo.

2. Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e in proporzione alla gravità delle infrazioni, si applica il medesimo quadro sanzionatorio vigente per la Capogruppo, come di seguito indicato:

- Rimprovero verbale:
 - lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
 - tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.
- Rimprovero scritto:
 - mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
 - omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
 - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:
 - inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
 - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre la Banca ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.
- Licenziamento per giustificato motivo:
 - violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.
- Licenziamento per giusta causa:
 - adozione di un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Banca delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

3. Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e in proporzione alla gravità delle infrazioni, si applica il medesimo quadro sanzionatorio vigente per la Capogruppo, come di seguito indicato:

- Rimprovero verbale, nei casi della relativa sezione di cui sopra.
- Rimprovero scritto, nei casi della relativa sezione di cui sopra.
- Licenziamento ex art. 2118, c.c.:
 - inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
 - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
 - violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.
- Licenziamento per giusta causa, nei casi della relativa sezione di cui sopra.

4. Misure nei confronti degli Organi Sociali

La violazione delle norme contenute nel presente Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere portata a conoscenza del Collegio Sindacale. In considerazione della sua gravità, la violazione verrà sanzionata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci, quali:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;

- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione.

Il provvedimento sarà assunto in assenza del componente o dei componenti interessati e potrà costituire, relativamente agli Amministratori, giusta causa affinché il Consiglio di Amministrazione possa proporre all'Assemblea dei Soci la revoca, con effetto immediato, del mandato. In questa ipotesi, la Banca ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Modello da parte dei componenti del Collegio Sindacale sarà applicato l'art. 2400, comma 2, del c.c. sussistendone le condizioni.

5. Sanzioni per soggetti esterni

Le disposizioni del Modello si applicano anche ai collaboratori esterni, ai consulenti ed in generale a coloro che forniscono alla Banca beni e servizi ad uso della stessa.

Sarà cura della struttura che redige il contratto, con il supporto, qualora necessario, del Servizio Legale, individuare le tipologie di contratto all'interno delle quali prevedere l'inserimento di clausole inerenti alla prevenzione del rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01.

I partner, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Banca, dovranno rispettare le disposizioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo. La violazione delle suddette regole, così come l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Banca, dei reati contemplati dal Decreto, potrà essere causa di risoluzione del rapporto in essere quale grave inadempimento (art. 1456, c.c.) e potrà comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.

G. IL PROCESSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Banca garantisce la divulgazione del Modello Organizzativo adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure in esso previste per adempiere alle proprie mansioni prevenendo i rischi di cui alle Aree sensibili del Modello. A tal fine, tra gli altri, può essere utilizzato il normale sistema delle comunicazioni interne coerentemente con quanto disciplinato dal regolamento interno sul sistema normativo integrato.

L'informazione avviene in modo completo, accurato, accessibile, tempestivo e continuo, consentendo ai destinatari della stessa di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle.

Il Modello Organizzativo, oltre a essere portato a conoscenza dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Banca, deve essere diffuso in modo tale da rendere nota al "mercato" e agli stakeholders la presente Parte Generale ed il Codice Etico di Gruppo. A tal ragione, tali documenti sono resi disponibili in un'apposita sezione del sito web della Banca.

La formazione del personale, che integra l'ampia diffusione prevista per il Codice Etico di Gruppo, ai fini dell'attuazione del Modello deve essere gestita in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza. Il piano formativo viene periodicamente rinnovato ed è articolato su due livelli, in funzione dei destinatari:

- 1° livello: destinato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dello stesso Organismo di Vigilanza, Amministratore Delegato, e Dirigenti. In particolare, l'Organismo di Vigilanza può essere destinatario a titolo esemplificativo e non esaustivo di specifica formazione organizzata su propria richiesta a seguito dell'emanazione di nuove normativa (es. norme su whistleblowing) oppure nell'ambito di un periodico aggiornamento professionale
- 2° livello: destinato a:
 - a) personale dipendente (compresi, all'occorrenza, anche i dirigenti), con specifica attenzione ai neoassunti e a coloro che operano in aree nelle quali sono state individuate fattispecie di rischio di reato o per le quali saranno predisposte o aggiornate nuove procedure in funzione di modifiche operative, organizzative o normative ovvero di attività di verifica sugli specifici rischi;
 - b) personale non dipendente (somministrati, stagisti, distaccati di gruppo e non, consulenti, etc.) durante la permanenza in Banca.

Tutti gli altri destinatari citati nel Modello Organizzativo, saranno resi edotti almeno del Codice Etico di Gruppo (e, conseguentemente, del relativo sistema sanzionatorio), con le modalità più opportune e in funzione del profilo di rischio della collaborazione con la Banca.

È previsto l'accesso diretto ad una sezione apposita della intranet aziendale, nella quale è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di D.Lgs. 231/2001 e il Codice Etico di Gruppo.

H. ALLEGATO: MODULO SEGNALAZIONI ALL'O.d.V.**Modulo Segnalazione O.d.V.**

Il presente modulo è utile per segnalare la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e ss.mm.ii., ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico del Gruppo.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE****DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)**

Nome: _____

Cognome: _____

Unità Organizzativa (se dipendente Gruppo IBL): _____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR")

Banca Credito Attivo S.p.A. società per azioni con sede in Roma, via Boncompagni 15, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di BCA Banca (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e BCA Banca, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "malafede". BCA Banca ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.).

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. tramite casella di posta elettronica comitato231@bcabanca.it, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza Banca Credito Attivo S.p.A., via Boncompagni 15, Roma (RM), 00187.

I. ALLEGATO 1: MATRICE REATO-PROCESSO

J. ALLEGATO 2: MATRICE RISCHIO-PROCESSO